

COVID19: INFORTUNIO SUL LAVORO

UN SOSTEGNO PER I LAVORATORI, UNA MANNAIA PER I DATORI DI LAVORO

L'art. 42, co. 2, del decreto legge n. 18, del 17 marzo 2020 (cd. Cura Italia), ha stabilito che *"nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro"*.

Dunque, in altri termini, se si è contratto il coronavirus *"in occasione di lavoro"*, il contagio è assimilato all'infortunio sul lavoro.

Occorre ricordare che l'art. 2 del DPR 1124/1965 definisce l'infortunio sul lavoro l'evento avvenuto *"per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni"*.

Il concetto di *occasione di lavoro* è con tutta evidenza dirimente, posto che per ottenere l'indennizzo da parte dell'INAIL è necessario che sussista un nesso causale o concausale tra l'evento e l'attività lavorativa svolta.

A dare sostanza alla laconica disposizione introdotta dall'art. 42 del Decreto Cura Italia è intervenuta la **Circolare n. 13, del 3.4.2020**, con la quale l'INAIL ha indicato quali siano le categorie tutelate e le modalità di accesso alle prestazioni.

La Circolare, innanzitutto, chiarisce che **destinatari della tutela prevista dal comma 2 dell'art. 42, sono tutti i lavoratori assicurati all'INAIL**: ad esempio, i lavoratori dipendenti e assimilati, i lavoratori parasubordinati, gli sportivi professionisti dipendenti e i lavoratori appartenenti all'area dirigenziale; dunque, non solamente il personale sanitario.



Tuttavia, se da una parte la Circolare esclude che la tutela INAIL sia garantita unicamente al personale sanitario, dall'altra rivolge a tale categoria una attenzione del tutto peculiare in ragione dell'elevato rischio di contagio, "aggravato fino a diventare specifico", cui sono sottoposti i lavoratori del comparto sanitario.

Per tali operatori, infatti, così come per i lavoratori la cui mansione comporta il costante contatto con il pubblico o l'utenza – ad es. gli addetti ai front office, alle casse, banconisti, tassisti, sanitari delle RSA, ecc. – **la prova del nesso causale potrà essere assolta per presunzioni semplici**, *"considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il coronavirus"*.

Tali situazioni non sono però le uniche ad essere tutelate; ed invero, la Circolare chiarisce che, in base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, **la tutela assicurativa si estende anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.**

Ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto, o non possa essere provato dal lavoratore, e non si possa comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni, l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura privilegiando, essenzialmente, i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Sono tutelati dall'Istituto, inoltre, anche i casi di contagio avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere.

La Circolare, infine, precisa che gli eventi lesivi derivanti da infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro gravano sulla gestione assicurativa dell'INAIL e dispone che gli eventi in questione non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per l'andamento infortunistico, di cui agli artt. 19 e seguenti del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, concernente l'approvazione delle nuove tariffe dei premi INAIL e le relative modalità di applicazione.

Pertanto, in analogia alle altre tipologie di infortuni, come per esempio gli infortuni in itinere, gli effetti degli eventi in esame **non entrano a far parte del bilancio infortunistico dell'Azienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato, ma sono attribuiti secondo principi di mutualità**, mediante forme di 'caricamento' indiretto in sede di determinazione dei tassi medi di lavorazione: ergo, **l'indennizzo non va ad incidere negativamente sugli oneri contributivi delle Aziende.**

Sebbene le previsioni conclusive della Circolare possano indurre un sospiro di sollievo nelle Aziende, il timore è che la soluzione adottata in tutta fretta dal legislatore rischi di diventare una



autentica 'mannaia' anche per il datore di lavoro più diligente e rispettoso di tutte le molteplici prescrizioni imposte da protocolli, decreti-legge e DPCM.

Il principio generale dettato dal Decreto Cura Italia è quello secondo cui il Covid19 contratto in circostanze lavorative è da considerarsi infortunio sul lavoro, ma l'interrogativo di fondo rimane invariato: come si fa a stabilire che il lavoratore sia stato contagiato sul luogo di lavoro e non in circostanze diverse? Per quale motivo, i datori di lavoro dovrebbero assumersi responsabilità che non hanno, soprattutto nel caso in cui rispettino gli standard cautelari previsti per il contenimento dell'epidemia?

È proprio questo automatismo a mettere in apprensione il mondo dell'impresa, già duramente provato dall'emergenza sanitaria in corso, specie quella parte che continua a lavorare per garantire servizi essenziali.

L'iscrizione nel registro degli infortuni sul lavoro mette il datore di lavoro in una condizione di rischio perdurante (quantomeno per dieci anni): che cosa ne sarà delle azioni di regresso da parte dell'INAIL e delle eventuali richieste di danno differenziale (il danno patrimoniale non viene mai coperto al 100% dall'Istituto) e danno biologico da parte del lavoratore infortunato?

La Circolare INAIL, comprensibilmente cautelativa nei confronti dei lavoratori, pone non pochi problemi di responsabilità dei datori di lavoro rispetto agli obblighi in materia di organizzazione dell'attività produttiva e, soprattutto, di onere probatorio per l'esclusione del dolo e della colpa, almeno quella grave; problemi, questi, che rischiano di rendere decisamente più complesso, e rischioso, l'avvio della cosiddetta "Fase-2" da parte delle imprese, con l'effetto di compromettere ulteriormente la ripresa del sistema produttivo.